



Citta' di Modica

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data 31.03.2021

sessione URGENTE

Atto N. 22

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2021 dell'aliquota e della soglia di esenzione

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato, in sessione urgente, il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi mercoledì 31.03.2021 .

Fatto l'appello nominale, dopo sospensione alle ore 20.30 risultano , alle ore 20.40

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita		X	Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco		X
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo	X	
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo		X
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni		X
Giannone Lorenzo	X		Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico	X	

Presenti:20 consiglieri Assenti 4 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^ convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto: *“Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2021 dell'aliquota e della soglia di esenzione.”*, esecutiva, con cui si propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione ;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»*;

Richiamata, altresì, la deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il *“Regolamento addizionale comunale IRPEF”* ed è stata fissata la relativa aliquota, per l'anno 2008, in 0,60 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tale aliquota e la soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi sino al 2012;

Vista la deliberazione Consiliare n. 82 del 26 novembre 2013 con la quale è stato approvato l'aumento dell'aliquota dallo 0,60% allo 0,80%, per l'anno 2013, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata confermata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tali aliquota e soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi;

Richiamato l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;

Preso atto che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,80% e, inoltre, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, di confermare la soglia di esenzione per i soggetti in possesso di un reddito imponibile IRPEF annuo complessivo inferiore ad € 8.000,00 (ottomila/00);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”;*

Ritenuto, infine, che le predette aliquota e soglia di esenzione entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2021, ai sensi della normativa innanzi richiamata;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”;*

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”;*

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”;*

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.”;*

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”;*

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 26.02.2021 ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze in data 02.03.2021;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 22 del 11/03/2021 prot. n.11753 dell'11.03.2021;

Visto il parere espresso dalla 3^a Commissione Consiliare in data 24.03.2021, prot. n. 14084;

Visto l'emendamento proposto dal consigliere Agosta, assunta al protocollo dell'Ente al n.15242 del 31/03/2021 il cui testo è qui di seguito trascritto

EMENDAMENTI

Considerato che:

- *a causa delle ripetute chiusure per prevenire le conseguenze della pandemia in atto molti cittadini possono trovarsi in condizioni di ristrettezze economiche;*
- *nell'ultima delibera di modifica dell'aliquota nel 2013 essa è stata elevata dallo 0.60% allo 0.80%, ma la soglia di esenzione è rimasta immutata rispetto a quanto stabilito nel lontano 2007;*

propone di aggiungere alla parte deliberativa i seguenti punti:

”1)bis. Di elevare la soglia di esenzione prevista dall'art. 7 del “Regolamento addizionale comunale IRPEF” da € 8.000,00 a € 12.000,00;

Iter. Di dare mandato agli uffici competenti di mettere in atto qualsiasi altro provvedimento necessario a consentire quanto deliberato al punto precedente;” emendamenti a cui la posizione organizzativa ha dato riscontro con il parere per la regolarità tecnica trasmesso mezzo PEC all'ufficio di Presidenza di pari data e che si allega al presente atto, ed il parere negativo del Responsabile del Settore finanziario, le cui motivazioni saranno riportate nel verbale degli interventi che sarà pubblicato successivamente al presente atto;

Visto l'esito delle votazione sugli emendamenti proposti dal Consigliere Agosta, che qui di seguito è trascritto:

Consiglieri Presenti e votanti:	16 (risultano fuori all'aula al momento del voto i conss. Ruffino Alecci e Morana)
Voti favorevoli:	3 (conss. Minioto, Agosta, Medica,)
Voti contrario:	13 (conss. Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G. Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Spadaro A.,

Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)

Voti Astenuti : 0

Con 3 voti favorevoli, 13 contrari e 0 astenuti, gli emendamenti sono respinti.

Visto l' esito della votazione sulla proposta deliberativa i cui al presente oggetto, qui di seguit trascritto
Consiglieri Presenti e votanti: 15 (risultano fuori all'aula al momento del voto i conss. Ruffino

Alecci, Agosta e Morana)

Voti favorevoli: 14 (conss. Minioto, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G.
Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Spadaro A.,
Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)

Voti contrario: 0

Voti Astenuti : 1 (cons. Medica)

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dello 0,80% per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) di confermare, altresì, la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00, prevista all'art. 7 del "Regolamento addizionale comunale IRPEF", approvato con deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007;

3) di dare atto che l'aliquota di cui al precedente punto 1) e l'esenzione di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

4) di procedere, entro i termini di legge, all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Indi, dovendo provvedere nell'interesse dell' Ente , con successiva e unanime votazione che fa registrare quanto segue:

Consiglieri Presenti e votanti: 15 (risultano fuori all'aula al momento del voto i conss. Ruffino
Alecci, Agosta e Morana)

Voti favorevoli: 14 (conss. Minioto, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G.
Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Spadaro A.,
Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)

Voti contrario: 0

Voti Astenuti : 1 (cons. Medica)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Bella




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li _____

Il Segretario Generale



Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 2 APR 2021 al 17 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li _____

Il Segretario Generale





Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 22 FEB 2021

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Determinazione per l'anno 2021 dell'aliquota e della soglia di esenzione.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 15.00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 7513 del 17.02.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE III
Fiscalità Locale – Entrate



Città di Modica

Prot. n. 7513 del 17 FEB. 2021

*Oggetto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Determinazione per l'anno 2021 dell'aliquota e della soglia di esenzione.*

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»;

Richiamata, altresì, la deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento addizionale comunale IRPEF" ed è stata fissata la relativa aliquota, per l'anno 2008, in 0,60 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tali aliquota e soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi sino al 2012;

Vista la deliberazione Consiliare n. 82 del 26 novembre 2013 con la quale è stato approvato l'aumento dallo 0,60% allo 0,80%, per l'anno 2013, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata confermata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tali aliquota e soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi sino al 2020;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 151, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

Visti:

- il decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,80% e, inoltre, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, di confermare la soglia di esenzione per i soggetti in possesso di un reddito imponibile IRPEF annuo complessivo inferiore ad € 8.000,00 (ottomila/00);

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle aliquote oggetto del presente atto al fine di adempiere con immediatezza agli obblighi di legge;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) di confermare, altresì, la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00 (ottomila/00), prevista all'art. 7 del "Regolamento addizionale comunale IRPEF", approvato con deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007;

3) di dare atto che l'aliquota di cui al precedente punto 1) e l'esenzione di cui al superiore punto 2) entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

4) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione relativa alla approvazione dell'aliquota valevole per il 2021 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della soglia di esenzione come indicati ai precedenti punti 1 e 2;

5) di dare atto, infine, che si procederà, entro i termini di legge, all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

La Giunta Comunale

con deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto: *“Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2021 dell'aliquota e della soglia di esenzione.”*, esecutiva, propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»*;

Richiamata, altresì, la deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il *“Regolamento addizionale comunale IRPEF”* ed è stata fissata la relativa aliquota, per l'anno 2008, in 0,60 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tale aliquota e la soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi sino al 2012;

Vista la deliberazione Consiliare n. 82 del 26 novembre 2013 con la quale è stato approvato l'aumento dell'aliquota dallo 0,60% allo 0,80%, per l'anno 2013, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata confermata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tali aliquota e soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi;

Richiamato l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;

Preso atto che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;



Città di Modica

**PROPOSTA di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

Data

Sessione _____

Atto N.

OGGETTO:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
Determinazione per l'anno 2021 dell'aliquota e della soglia di esenzione.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____

Fatto l'appello nominale, risultano

P R E S E N T I

A S S E N T I

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la _____ convocazione il _____ assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 12 2 FEB 2021

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 23 FEB 2021 al 10 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li


Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 12 2 FEB 2021

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.


Modica li

Il Segretario Generale

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>16/02/2021</u> Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>22 FEB 2021</u> Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2020. Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 7 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 44
del 22 FEB 2021.

Il Segretario Comunale


settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6) di munire la proponenda deliberazione della clausola della esecuzione immediata ai sensi
e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'S' shape with a long vertical stroke extending downwards from the bottom left of the 'S'.

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,80% e, inoltre, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, di confermare la soglia di esenzione per i soggetti in possesso di un reddito imponibile IRPEF annuo complessivo inferiore ad € 8.000,00 (ottomila/00);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.";

Ritenuto, infine, che le predette aliquote e soglia di esenzione entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2021, ai sensi della normativa innanzi richiamata;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, prot. n. _____;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare in data _____, prot. n. _____;

Propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dello 0,80% per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) di confermare, altresì, la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00, prevista all'art. 7 del "Regolamento addizionale comunale IRPEF", approvato con deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007;

3) di dare atto che l'aliquota di cui al precedente punto 1) e l'esenzione di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

4) di procedere, entro i termini di legge, all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Allegato

Il presente allegato è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente allegato è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente allegato è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente allegato è emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole	
Modica, li <u>26/02/2021</u>	Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole	
Modica, li <u>02.03.2021</u>	Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017.	
Modica, li _____	Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it
Modica, li _____

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.
Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.

È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica li _____

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella
